



COMUNE DI DUE CARRARE
PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 37

Sessione Ordinaria di 1^a convocazione Seduta Pubblica

Verbale letto, approvato e Sottoscritto

Oggetto: Approvazione convenzione per la gestione associata dell'ufficio di Segretario Comunale tra i Comuni di Montegrotto Terme e Due Carrare (PD)

IL PRESIDENTE
Fto Moro Davide

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Merlo Annalisa

N. **731** reg. Pubbl.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente delibera viene affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno

22 NOV. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Merlo Annalisa

L'anno duemilasedici, addì quattro del mese di novembre alle ore 20.30 nella Sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti debitamente notificati nei modi e termini del vigente "Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale", si è riunito il Consiglio Comunale

All'appello nominale del presente ordine del giorno risultano:

Ruolo	Cognome e Nome	Pres	Ass. G	Ass. II
Sindaco	Moro Davide	X		
Consigliere	Rosina Andrea	X		
Consigliere	Mattiolo Filippo	X		
Consigliere	Favero Gino	X		
Consigliere	Carpanese Alice		X	
Consigliere	Penello Laura	X		
Consigliere	Gazzabin Serena	X		
Consigliere	Pizzo Giovanni	X		
Consigliere	Menegazzo Cinzia	X		
Consigliere	Garbo Claudio	X		
Consigliere	Gallinaro Giulia	X		
Consigliere	Menegazzo Nicola	X		
Consigliere	Crivellaro Giampietro	X		

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione pubblicata a norma di legge all'Albo Pretorio
E' DIVENUTA ESECUTIVA
 Ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

Il
E' DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
 Ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Merlo Annalisa

Partecipa alla seduta la Sig.ra Merlo Annalisa Segretario Comunale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Moro Davide, nella sua qualità di Sindaco del Comune assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del punto in oggetto. Scrutatori sono i sigg.ri: Pizzo Giovanni- Menegazzo Cinzia - Gallinaro Giulia



Copia conforme all'originale.

2016
L'INCARICATO
Bertipaglia Catia MERLO Dr.ssa ANNALISA

Merlo; Merlo

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 04/11/2016

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espresso ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.L.gs 267 del 18.8.2000 e succ. mod. ed int.

POSITIVO

Li, 04/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Fto Quarantin Luigino

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Espresso ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.L.gs 267 del 18.8.2000 e succ. mod. e int.

POSITIVO

Li, 04/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Fto Quarantin Luigino

OGGETTO: Approvazione convenzione per la gestione associata dell'ufficio di Segretario Comunale tra i Comuni di Montegrotto Terme e Due Carrare (PD)

Proposta di Deliberazione

RICHIAMATO l'art. 30, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, nelle quali stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

VISTO:

- l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, che riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale;
- l'art 10 "Convenzione di segreteria" del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 che testualmente recita:
 1. *I Comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio segreteria.*
 2. *Le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuano il sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie. Copia degli atti relativi è trasmessa alla competente sezione regionale dell'Agenzia.*

RILEVATO che:

- a) la deliberazione n. 150 del 29/07/1999 con cui il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di segreteria comunale;
- b) il Consiglio di Amministrazione della Agenzia Nazionale per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali con deliberazione n. 164 del 27/07/2000 ha espresso, come indirizzo, che le convenzioni per l'ufficio di segreteria, disciplinate dall'art. 1, D.P.R. 465/97, siano stipulate in maniera tale da consentire al segretario l'effettivo svolgimento delle funzioni previste dalla legge, nel rispetto dei principi generali che presidono il buon andamento della pubblica amministrazione, nonché dei principi di adeguatezza organizzativa degli enti interessati alla convenzione;

DATO ATTO che:

- l'art. 7, comma 31-ter, così come modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei

Segretari Comunali e Provinciali e la successione a titolo universale del Ministero dell'Interno;

- il D. M. del 31 luglio 2010 del Ministro dell'Interno, che dispone la successione dei Prefetti dei comuni capoluoghi di regione ai soppressi consigli d'amministrazione delle Sezioni Regionali dell'Agenzia;

RICORDATO che, con precedente atto di questo Organo, dichiarato immediatamente eseguibile, si è disposto lo scioglimento della convenzione per l'esercizio associato delle funzioni di segreteria comunale in essere;

DATO ATTO che a seguito di colloqui tra i sindaci dei Comuni di Montegrotto Terme e Due Carrare, si è pervenuti ad un accordo che prevede il convenzionamento tra i due Comuni in questione per il servizio di Segreteria generale, ove il Comune di Montegrotto Terme sarà Capo-convenzione;

CONSIDERATO che le amministrazioni interessate alla nuova convenzione di segreteria si pongono comunemente il raggiungimento dei seguenti scopi:

- a) migliore gestione dei processi organizzativi;
- b) specifiche e opportune specializzazioni in diversi settori, con complementarietà tra la struttura burocratica dei comuni;
- c) conseguente ottimizzazione delle risorse umane in termini di utilizzo del tempo-lavoro;
- d) realizzazione di concreta economicità complessiva nell'azione comunale;

ATTESO che il comune interesse a tale processo, volto ad una più spinta azione associativa nell'ambito comprensoriale, e considerato che la convenzione per la Segreteria unica comunale, è una concreta azione per una ottimizzazione delle risorse umane disponibili e per una loro più economica gestione;

PRECISATO che la sede convenzionata di segreteria tra i Comuni di Montegrotto Terme e Due Carrare è classificata in classe 2°, in quanto il Comune capo convenzione rientra nella fascia di popolazione fra i 10.000 abitanti e i 65.000 abitanti e nessuno dei Comuni aderenti alla convenzione conta una popolazione superiore a 65.000 abitanti (Circolare Ministero Interno n. 17615 del 25.03.2015) e non necessita pertanto di riclassificazione;

VISTO lo schema di convenzione per la gestione associata dell'Ufficio di Segreteria tra i Comuni "de quibus", che si allega sub A) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale ed alla quale si rinvia per una esatta e compiuta descrizione dei termini e delle modalità della convenzione anzidetta;

RITENUTO di dar corso alla gestione del servizio di segreteria comunale in forma associata tra il Comune di Montegrotto Terme (PD), in qualità di capo convenzione ed il Comune di Due Carrare (PD), ripartendo l'onere a carico dei singoli Comuni nelle seguenti misure:

- 50,00 % al Comune di Montegrotto Terme;
- 50,00 % al Comune di Due Carrare;

RILEVATO che anche con la seguente disposizione di spesa, viene rispettato il limite medio della spesa sostenuta per il personale negli anni 2011, 2012 e 2013, così come sancito dalle disposizioni vigenti;

PRECISATO che gli effetti della nuova convenzione decorreranno dalla data di effettiva presa di servizio del Segretario Comunale titolare della nuova sede di segreteria comunale e **PRESO ATTO** che la titolarità spetta d'ufficio alla dr.ssa Annalisa Merlo, che è in possesso dei requisiti di legge titolare della sede di segreteria comunale, di classe II[^], di Montegrotto Terme;

VISTO il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'art. 30 e gli artt. 97 e segg. del Capo II, relativi alla figura dei Segretari Comunali e provinciali;

VISTO il DPR 4.12.1997, n. 465 ed in particolare il citato art. 10;

VISTO il CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali siglato il 16/5/2001 ed il CCNL approvato in data 7/3/2008;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO l'art. 42 del Dlgs 18.08.2000 n. 267 e accertata la competenza in merito, del Consiglio Comunale;
VISTO il parere dell'organo di revisione come allegato B) alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile favorevoli dei cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

SI PROPONE

1. **di stipulare**, per le motivazioni espresse in premessa e da intendersi qui integralmente riportate, una convenzione tra i comuni di Montegrotto Terme (PD) e Due Carrare (PD), ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del DPR 465/97, per la gestione associata dell'Ufficio di Segreteria comunale, ripartendo l'onere a carico dei singoli Comuni nelle seguenti misure:
 - 50,00 % al Comune di Montegrotto Terme;
 - 50,00 % al Comune di Due Carrare;
2. **di approvare**, pertanto, lo schema di convenzione che viene allegato sub A) alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale;
3. **Di dare atto** che la sede convenzionata di segreteria tra i Comuni di Montegrotto Terme e Due Carrare è classificata in classe 2°, in quanto il Comune capo convenzione rientra nella fascia di popolazione fra i 10.000 e i 65.000 abitanti e nessuno dei Comuni aderenti alla convenzione conta una popolazione superiore a 65.000 abitanti (Circolare Ministero Interno n. 17615 del 25.03.2015);
4. **Di dare atto**, che la convenzione di segreteria:
 - avrà la durata di anni cinque;
 - costituisce una nuova sede di segreteria comunale, la cui titolarità spetta d'ufficio alla dott.ssa Annalisa Merlo che è in possesso dei requisiti di legge e che è titolare della sede di segreteria comunale, di classe II[^], del Comune di Montegrotto Terme;
 - diventerà giuridicamente efficace solo dal giorno di effettiva presa di servizio del Segretario Comunale titolare della nuova sede di segreteria comunale;
5. **di autorizzare** il Sindaco alla sottoscrizione della presente convenzione nonché al compimento di ogni ulteriore e successivo adempimento;
6. **Di dare atto** che per il tramite del Comune di Montegrotto Terme, capo convenzione, il presente provvedimento, unitamente alla Convenzione sottoscritta fra i due Comuni, verrà inviato alla Prefettura – UTG di Venezia ex AGES - sezione regionale Veneto per i conseguenziali provvedimenti.
7. **Di provvedere** alla diffusione della presente deliberazione con la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on-line.
8. **Di dare atto** che si provvederà alle necessarie e obbligatorie pubblicazioni del presente provvedimento qualora previste, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e della L. 190 del 6-11-2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della proposta di deliberazione istruita dal Segretario Comunale, comprensiva dei pareri espressi dai Responsabili dei servizi attestanti la regolarità tecnica e contabile;
Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 42, D.Lgs n. 267/2000;
Sentiti gli interventi in merito registrati sul caso della discussione aperta sull'argomento come riportato nell'allegato C) alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale;

A SEGUITO di votazione palese chiusasi col seguente risultato accertato con l'assistenza degli scrutatori:

Consiglieri Presenti	n. 12
Voti favorevoli	n. 8
Voti contrari	n. 4 (Garbo Claudio - Gallinaro Giulia - Menegazzo Nicola-Crivellaro Giampietro)
Astenuti	n. 0

DELIBERA

1) di approvare la proposta di deliberazione, così come redatta nella premessa e che si intende qui integralmente trascritta, senza alcuna modificazione e/o integrazione;

Successivamente il Presidente propone di votare l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

effettuata la votazione chiusasi con il seguente risultato accertato per legge:

Consiglieri Presenti	n. 12
Voti favorevoli	n. 8
Voti contrari	n. 4 (Garbo Claudio - Gallinaro Giulia - Menegazzo Nicola-Crivellaro Giampietro)
Astenuti	n. 0

DELIBERA

di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

=====
Allegati: Allegato A -convenzione-
Allegato B-Parere revisore-
Allegato C -Discussione-

CONVENZIONE
TRA I COMUNI DI MONTEGROTTO TERME E DUE CARRARE
PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE

L'anno **DUEMILASEDICI**, il giorno _____ del mese di _____, presso la sede municipale di _____ (comune capofila):

TRA

Il **Comune di Montegrotto Terme** (PD), con sede in P.za Roma n. 1, n. _____ codice fiscale _____, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore _____ nato a _____ (____) il _____, domiciliato per la carica presso la sede Comunale;

E

Il **Comune di Due Carrare** (PD), con sede in Via _____, n. _____ codice fiscale _____, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore _____, nato a _____ (____) il _____, domiciliato per la carica presso la sede Comunale;

PREMESSO che

- l'Amministrazione Comunale di Montegrotto Terme, con deliberazione consiliare n. _____ del _____, immediatamente eseguibile e l'Amministrazione Comunale di Due Carrare, con deliberazione consiliare n. _____ del _____, immediatamente eseguibile, hanno deliberato lo svolgimento delle funzioni di Segreteria in forma associata, ai sensi del comma 3, dell'articolo 98, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10, del Decreto del Presidente della Repubblica 04.12.1997, n. 465;
- detta forma associata deve concretizzarsi con un accordo convenzionale nel quale siano stabiliti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- i suddetti Comuni sono ubicati in Provincia di Padova e al 31.12.2015, singolarmente contavano i seguenti abitanti
 - Comune di Montegrotto Terme n. **11.331**;
 - Comune di Due Carrare n. **9.050**;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto e scopo della Convenzione.

I Comuni di Montegrotto Terme e Due Carrare, nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, c. 3 del D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, stipulano la presente convenzione per gestire, in forma associata il servizio di Segreteria Comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale, per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, di Statuto, di regolamento o di provvedimento dei sindaci od in base ad altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario.

Art. 2 – Comune capo convenzione.

Il Comune Capo convenzione per la gestione del servizio in oggetto risulta essere il Comune di Montegrotto Terme, entro il quale viene fissata la sede del servizio dell'ufficio di Segreteria convenzionato.

Art. 3 – Nomina e revoca del Segretario Comunale.

Al Sindaco del Comune capo-convenzione compete la nomina e revoca del Segretario comunale, d'intesa tra i Sindaci, salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C.d.A. dell'Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno, in materia, comunque le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/99 e 164/2000 dell'Agenzia Segretari

comunali, mediante individuazione dell'unico segretario tra gli stessi titolari, ovvero, sussistendone i presupposti, mediante avvio di procedura di nomina purché nei termini previsti dall'art. 99 del D.Lgs n. 267/2000 e art. 15, c. 2, del DPR 465/97;

In sede di prima applicazione, il Segretario della convenzione è individuato nel Segretario titolare del Comune di MONTEGROTTO TERME.

Art. 4 – Modalità operative.

Con la presente convenzione i Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in tutti e due gli Enti.

In caso di assenza o di impedimento del Segretario Comunale le funzioni vicarie saranno svolte dal Vicesegretario.

Il vicesegretario viene individuato, di volta in volta, dal Sindaco capo-convenzione, tra i vicesegretari in servizio nei comuni della convenzione.

Resta fermo che in virtù delle disposizioni vigenti l'incarico di supplenza del vicesegretario non può superare i 180 giorni, mentre quello di reggenza non può superare i 120 giorni.

Art. 5 – Orario di lavoro

Le prestazioni lavorative del Segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun comune per un numero di ore lavorative proporzionale alla complessità delle problematiche degli enti stessi.

In linea di massima, il Segretario Comunale dovrà distribuire l'orario di servizio settimanale, fissato dalle vigenti disposizioni contrattuali in 36 ore, come segue:

- per il 50,00 % (cinquanta/00 per cento) presso il Comune di Montegrotto Terme;
- per il 50,00 % (cinquanta/00 per cento) presso il Comune di Due Carrare;

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario Comunale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

Il Segretario Comunale esercita l'attività di sua competenza presso i Comuni convenzionati con potere di iniziativa, autonomia organizzativa e responsabilità di risultato.

Art. 6 – Rapporti finanziari e trattamento economico.

Il Comune capo Convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario Comunale, ed al recupero semestrale, salvo conguaglio, delle spese dagli altri Comuni in Convenzione.

Il Segretario della segreteria convenzionata dipenderà, per le funzioni da lui svolte, da ciascuno dei due Sindaci a seconda dei comuni interessati agli affari trattati.

Il rapporto di lavoro, sia per quanto attiene il trattamento giuridico che quello economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune capo-convenzione, con l'emissione di provvedimenti, ove necessari, di concerto con i Sindaci degli altri Comuni.

Il Sindaco del Comune Capo-convenzione è competente, oltre che per gli atti inerenti la nomina e la revoca del Segretario comunale, in accordo con i Sindaci degli altri comuni, per i provvedimenti riguardanti:

- a) la maggiorazione della retribuzione di posizione prevista dall'art. 41 comma 4 del C.C.N.L. dei Segretari Comunali stipulato in data 16.05.2001, nei limiti indicati dal Contratto Decentrato Integrativo;
- b) l'erogazione della retribuzione di risultato spettante al Segretario comunale;
- c) l'autorizzazione al Segretario comunale per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività;
- d) la revoca del Segretario.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario comunale, così come determinata dall'art. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali, con esclusione dei compensi correlati

alle funzioni di cui all'art. 108 del Tuel n. 267/2000 – se dovuti – e al “galleggiamento” previsto dall'art. 41 c. 5 del CCNL del 16/05/2001, graviterà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

- Comune di Montegrotto Terme 50,00 % (cinquanta/00 per cento);
- Comune di Due Carrare 50,00 % (cinquanta per cento).

Nelle medesime percentuali verrà ripartita anche la maggiorazione della retribuzione di posizione, da conferirsi con apposito decreto del Sindaco del Comune Capo Convenzione con il quale, sentito il Sindaco del Comune di Due Carrare, sarà definito l'importo da erogare a tale titolo.

Ai fini dell'indennità di risultato al Segretario comunale spetta quanto previsto dall'articolo 42 del CCNL Segretari del 16.5.2001, liquidato dal comune Capo convenzione entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento e comunque una volta acquisito il giudizio scritto o il parere dei sindaci sull'operato dello stesso; la somma attribuibile viene calcolata sulla base della ripartizione proporzionale del monte salari tra i Comuni;

I Sindaci dei Comuni convenzionati potranno, singolarmente, assegnare al Segretario qualsiasi altro incarico previsto dall'ordinamento.

E' fatta salva l'attribuzione di ulteriori e diverse indennità assegnabili in ragione di specifiche attribuzioni affidate al Segretario da ciascun sindaco. In tale ultimo caso, dette spettanze incombono a carico del singolo Comune affidatario (a titolo esemplificativo, indennità legate ad altre funzioni di cui all'articolo 97, comma 4, lettera D) del D.lgs. 276/2000, galleggiamento);

Le giornate di formazione e le relative eventuali spese di missione sono ripartite proporzionalmente tra i Comuni, salvo diversa disposizione

Con le stesse percentuali verranno ripartite anche le spese per il servizio mensa.

In conformità all'art. 45 CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16/05/2001, al Segretario Generale sarà corrisposto, per l'accesso alle diverse sedi, il rimborso delle spese di viaggio in base all'indennità chilometrica pari ad un quinto del prezzo della benzina verde, ovvero con diverse quantificazioni stabilite sulla base di eventuali specifiche disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia. Il Segretario Generale viene autorizzato ad utilizzare il proprio automezzo per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del Servizio, non essendo i Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto. Le spese di viaggio di cui al precedente comma saranno a carico dei Comuni Convenzionati secondo le ripartizioni previste dal presente articolo. La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune Capo Convenzione di Montegrotto Terme, seguendo il tracciato viario più breve per accedere ai Comuni Convenzionati, comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno;

La partecipazione al provento dei diritti di segreteria, ove dovuti a tenore della legislazione vigente al momento, da erogarsi, in ogni caso, nel rispetto dei limiti posti dalle norme di legge e contrattuali vigenti per il tempo, è ad esclusivo carico del Comune nel cui interesse è stata svolta l'attività rogatoria, compreso tutto ciò che attiene i relativi oneri riflessi.

Annualmente occorrerà procedere alla verifica dei suddetti diritti di segreteria, nell'intesa che i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale di un quinto dello stipendio di godimento ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia, da calcolarsi in conformità all'art. 37, comma 3, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16/05/2001.

Art. 7 – Forme di consultazione.

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno due volte all'anno tra i rispettivi Sindaci che opereranno in accordo con il Segretario Comunale al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria Comunale e la puntuale esecuzione della predetta Convenzione.

Art. 8 – Durata e cause di scioglimento.

La presente convenzione é da intendersi valida per un periodo di anni cinque a partire dalla presa di servizio del titolare della convenzione.

Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- a. Recesso unilaterale del Sindaco neoeletto manifestante la volontà di esercizio del potere di nomina da parte di uno dei Comuni interessati alla convenzione in caso di elezioni

amministrative in applicazione del DPR 465/97 (gli effetti del recesso decorreranno non prima del 61 esimo giorno e non oltre il 120esimo dall'insediamento del Sindaco);

- b. Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali;
- c. Recesso unilaterale di una delle amministrazioni comunali contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 2 (due) mesi;

In caso di recesso unilaterale del Comune capo-convenzione e in caso di scioglimento anticipato della convenzione, ai sensi della deliberazione del C.d.A. Nazionale n. 150 del 15.07.99, i Sindaci hanno la possibilità di definire d'intesa tra loro e con l'accettazione del segretario titolare della sede, in quale Comune tra quelli già facenti parte della convenzione il segretario deve essere nominato. Ove non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ed il Segretario, quest'ultimo conserva la titolarità del Comune capo o sede della convenzione.

Art. 9 – Classe della Convenzione.

La presente segreteria convenzionata è classificata in classe II^A, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario Comunale.

Art. 10 – Registrazione.

La presente Convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

Art. 11 – Norme finali.

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, trovano applicazione le disposizioni di legge, dei CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente Convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali e dall'atto di individuazione del Segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, all'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali sezione regionale del Veneto, per i consequenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di Montegrotto Terme

Il Sindaco del Comune di Due Carrare

ALLEGATO N. B ALLA DELIBERA
 N. CC N. 37



ALLEGATO DURANTE

IL CONSIGLIO

COMUNALE

Data: Ven 04/11/2016 15:44
Da: "DOTT. VENDRAMIN MASSIMO"
A: duecarrare.pd@cert.ip-veneto.net
Oggetto: Re: [Prot.: 0011251/2016] Richiesta parere ai sensi art 239 comma 1 lettera b) D.Lgs 267/2000 su proposte di deliberazioni {ID:DDD06E8BB7923C89C125806000372DC2}

Il sottoscritto Revisore dei Conti, considerato il parere (atto n. 10) già inviato ieri in merito alla nuova Convenzione di Segreteria Comunale, vista la nuova richiesta di parere formulata in data odierna in merito alla nuova durata di 5 anni (e non 3) della Convenzione prevista nella nuova proposta di delibera, considerato che la durata di 5 anni risulterebbe scadere oltre il mandato dell'attuale Sindaco, sottolineato nuovamente che la nuova convenzione ha un impatto in aumento dei costi per l'amministrazione, tenuto conto peraltro che la scelta (o la conferma) del Segretario è una decisione tecnico-politica non sindacabile dal sottoscritto, ad integrazione del suo parere (atto n. 10) conferma il Suo parere favorevole condizionatamente al fatto che la Convenzione di Segretariato abbia una durata di 3 anni (durata che ha anche l'attuale Convenzione) o comunque non superiore alla scadenza del mandato dell'attuale Sindaco.

Cordiali saluti
 dr. Massimo Vendramin
 Studio Vendramin
 e_mail: studio@massimovendramin.191.it
 tel: 0422 490083 fax: 0422 497248

Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente al destinatario sopra indicato e ne è, pertanto, vietato l'uso, la diffusione, la distribuzione o la riproduzione da parte di ogni altra persona.

Nel caso avete ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e di distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati), senza farne copia.

Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze.

COMUNE DI DUE CARRARE

Provincia di Padova

Atto n. 10 - Parere del 02 novembre 2016.

OGGETTO: Parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente all'oggetto: "Approvazione convenzione per la gestione associata dell'ufficio di Segretario Comunale tra i Comuni di Montegrotto Terme e Due Carrare".

Il sottoscritto Revisore dei conti, nominato per il triennio dal 01/05/2016 al 30/04/2019, con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 30/04/2016,

PREMESSO

- che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 18 del 29/04/2016, ha approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016/2018 con i relativi allegati;
- che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 11 del 29/04/2016, ha approvato il rendiconto dell'esercizio 2015;

ESAMINATA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale indicata in oggetto che prevede l'approvazione della Convenzione per la gestione in associazione dell'ufficio di Segretario Comunale tra i Comuni di Montegrotto Terme e Due Carrare;

LETTO lo schema di convenzione allegato sub. A) alla proposta di deliberazione;

PRESO ATTO che le motivazioni dello scioglimento consensuale della Convenzione in essere con Anguillara Veneta e Barbona e la proposta di stipula di una nuova Convenzione associata dell'ufficio di Segretario Comunale con il Comune di Montegrotto Terme sono legate essenzialmente alla volontà di questa amministrazione di dare continuità al rapporto di segretariato già in essere con la dott.ssa Merlo;

EVIDENZIATO che la nuova convenzione determinerà dei maggiori costi per l'Ente derivanti dalla più alta classe di Segreteria Comunale attribuibile ora alla dott.ssa Merlo;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione in oggetto, sottolineando però quanto segue:

- che la nuova Convenzione con Montegrotto Terme non potrà essere efficace giuridicamente se non dopo che anche i Comuni di Anguillara Veneta e Barbona abbiano adottato le delibere di Consiglio Comunale di autorizzazione allo scioglimento anticipato della Convenzione attualmente in essere;
- che nello schema di Convenzione venga corretta la durata in 3 anni (non cinque) come previsto nella proposta di delibera;




- che, a seguito dell'approvazione della nuova Convenzione e ai conseguenti maggiori oneri, vengano rideterminate le previsioni di bilancio e le verifiche sugli equilibri e vincoli di finanza pubblica, al più in sede di prossimo assestamento.

Dossone di Casier, 02 novembre 2016

L'Organo di revisione

Dott. Massimo Vendramin



Allegato C) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 04/11/2016

Interventi registrati nel corso della discussione)

SINDACO

Se avete domande tecniche, abbiamo anche la segretaria che ci può rispondere. Dico solo che la segretaria sarà il 50 per cento del suo tempo a Due Carrare e il 50 per cento a Montegrotto Terme. Quindi dal nostro punto di vista il monte orario non cambia, perché rimane uguale a prima. Montegrotto Terme sarà il Comune capofila e quindi gestirà tutta la documentazione, il disbrigo amministrativo burocratico.

Apriamo la discussione.

CONSIGLIERE CRIVELLARO

Io ho letto la convenzione che avete proposto qui con la delibera, la convenzione è una convenzione tipo al 50 per cento, però i parametri non posso condividerli perché ci sono delle proporzionalità che non esistono in questo documento. Vorrei semplicemente far notare che il Comune di Montegrotto ha qualche abitante in più del Comune di Due Carrare, ha qualche dipendente in più di quello di Due Carrare, ha degli impegni in più di quello di Due Carrare a quanto sembra avendo quasi il doppio dei dipendenti, vedere un rimborso al 50 per cento credo che sia sperequativo nei confronti del Comune di Due Carrare, in quanto i tempi di impegno saranno sicuramente superiori a Montegrotto. Dopo, il Comune di Montegrotto è capofila, quindi la sede del segretario sarà a Montegrotto. Attualmente il Comune di Due Carrare si dice che il Sindaco c'è poco, il segretario ha i suoi giorni, i dipendenti comunali sono stati trasferiti in altre sedi per compiere interventi, ci sono dipendenti comunali che hanno le loro esigenze di malattie, ferie e tutto quello che segue, quindi la scelta che avete adottato in questo momento, anche se è una vostra scelta ed è giusto che la facciate, così avete una persona di riferimento a cui potrete sicuramente dare il massimo della fiducia, non che io non dia il massimo della fiducia alla signora Merlo; è solo che questo contratto in pratica non è sicuramente a favore del Comune di Due Carrare. Per questo motivo, e non per altri motivi, ritengo di essere contrario a questa delibera in quanto il Comune di Due Carrare realmente va ad investire più di quanto può portare a casa in termini di lavoro con questo tipo di documento.

Poi ho visto che avete aggiornato il discorso del quinquennio invece del triennale come prima proposta, ritengo che sia superfluo, non so a livello tecnico cosa cambi, in quanto il segretario di torba segue l'andamento elettivo, il Sindaco sceglie il segretario che desidera. Non so se questo possa essere un altro punto a sfavore del Comune di Due Carrare, che eventualmente so che quando l'amministratore delegato viene assunto, dopo vuole anche la liquidazione. Se non segue questo criterio, l'unica mia contrarietà è proprio questa proporzionalità che non esiste in questo documento.

CONSIGLIERE GARBO

Intanto il nostro gruppo si sente di condividere i complimenti alla segretaria dottoressa Merlo per il raggiungimento di questo presumo ambito obiettivo, sicuramente questo le darà modo di incrementare anche il suo *curriculum* e le sue capacità acquisendo sicuramente delle esperienze più profonde anche a livello più alto.

Per quello che ci riguarda, sottolineiamo un aspetto: vorremmo cercare di equilibrare quando si fanno questo tipo di convenzioni tra i Comuni, che l'aspetto anche economico che è un aspetto importante, sia condiviso ed equilibrato, pertanto quello che ha detto anche il collega Crivellaro, ma ci sentiamo anche di sostenerlo, lo sosteniamo sicuramente in maniera forte quando ci troviamo Comuni che spendono lo stesso, però hanno dei bisogni diversi. Quindi sicuramente il Segretario comunale avrà degli oneri a nostro avviso diversi tra un Comune turistico 11.300 e rotti abitanti, un Comune 9.040 abitanti che non è un Comune turistico, la differenza sostanziale anche dal punto di vista del personale che qui è ics, di là è due volte. Quindi sicuramente delle dinamiche, ma non per mettere le mani aprioristicamente avanti, ci sentiamo di cercare di trovare una forma a nostro avviso un po' più equilibrata, considerando questo tipo di oggettività. Quindi noi ci sentiamo di cercare di

proporre un metodo, ce ne possono essere tanti: per esempio, si fa la somma del compenso, si divide per gli abitanti e si moltiplica per gli abitanti che ci sono in un posto e la differenza rimane all'altro, se consideriamo un metodo. Se ci sono altri metodi, siamo pronti qui per discuterli e per cercare di trovare la proposta più equilibrata. Noi sappiamo che ci sono dei parametri da rispettare, per cui il Segretario comunale è inquadrato a livello nazionale in una certa categoria, deve avere un certo tipo di compenso e noi non è discutiamo, anche se magari potrebbe essere che tanta gente dice perché così, perché colà. Ce ne sarebbero centomila di cose e non è certamente colpa della dottoressa Merlo. Quindi sottolineiamo questa anomalia a nostro avviso, cerchiamo di equilibrarla e di sanarla.

SINDACO

Una precisazione, io a scuola sono pagato un tot sia che abbia la classe da sedici, sia che ne abbia come quest'anno trentuno in classe, dopo di che è chiaro che trentuno in quinta ho un carico di lavoro che è ben maggiore di una terza da sedici, decisamente maggiore, però è difficile dire che una persona lavora un tot di ore e lavora di meno, perché ha meno abitanti il Comune, anche perché potremmo dire esattamente il contrario. Quindi quando è qui la dottoressa Merlo, lavora di più avendo meno dipendenti, perché deve controllare più delibere. Non lo so, è possibile trovare un criterio diverso rispetto al tempo, segretario?

SEGRETARIO GENERALE

Credo sia stato più un gesto di cortesia che altro.

CONSIGLIERE CRIVELLARO

Non so se sia cortesia, si dividono le spese. Poi, l'esempio che ha fatto il professor Sindaco non calza, perché chi ci rimette è sempre l'alunno. Se lei ha trenta alunni e guadagna 100 e ne ha sedici e guadagna 100, lei guadagna sempre quello ma è l'alunno che ci rimette. Quindi se noi abbiamo un segretario che ci dà un certo tipo di assistenza, che magari a Montegrotto hanno bisogno uno a tempo pieno, come sta evidenziando adesso il segretario, va a finire che chi ci rimette sono i cittadini di Due Carrare, perché hanno a disposizione meno tempo il segretario.

(Intervento fuori microfono)

La sede del segretario è a Montegrotto, allora mettiamoci a controllare anche il cartellino. Non mi convince questa cosa.

CONSIGLIERE GARBO

Io direi che senza fare qualcosa che va a spostare la direzione verso la quale dovremmo andare per trovare una soluzione, mi sembra che sia un discorso equilibrato indipendentemente poi le ore saranno più intense in un posto, meno intense nell'altro, quello che hai fatto tu come discorso. È ovvio che calza poco a mio avviso ma l'hai fatto. Il tempo è sempre quello, il tuo rispetto ai sedici alunni o ai trentuno, giustamente chi ci rimette, sarà la condizione in cui eventualmente i trentuno alunni godranno di poca attenzione perché se me hai trentuno, devi interrogarne trentuno, devi correggere trentuno, devi fare tutte queste cose qua, quindi è chiaro che c'è un carico diverso. Al di là di questo, che io rispetto la tua opinione, secondo noi è più equilibrato fare un discorso rispetto, poi ci sono più o meno dipendenti? Abbiamo sottolineato solamente come fotografia della situazione, che può influire in una certa maniera, ma è per portare il discorso in un tipo di direzione che è quello di dire che sono due Comuni che hanno delle potenzialità diverse. Non è un problema. Si saprà qui quante ore c'è bisogno, ma non penso, chiedo scusa dottoressa Merlo, può essere che abbiamo fatto un favore, non lo so, perché non è che siamo entrati in contatto così, non è che sappiamo che abbiamo l'ambizione di capire cosa vuole fare l'Amministrazione comunale di Due Carrare e di Montegrotto in futuro se vuole condividere delle altre cose, degli altri servizi: non siamo stati resi edotti in questo tipo di senso. Un'ultima domanda, la cifra prevista del 50 per cento è la stessa che noi pagavamo? No, quindi la spesa aumenta. Di quanto? Ma non è colpa di Montegrotto, perché può darsi che loro si possono anche permettere di avere un segretario, affari loro. Se si converge, si devono trovare delle soluzioni perché non penso che sia per loro... le chiedo scusa: quant'è il compenso del Segretario comunale in questo caso con due Comuni e uno che supera i diecimila abitanti? Non sto dicendo che lei se l'è inventato, ovvio che è previsto dalla legge, ma siccome noi saremo portati a pagare il 50 per cento, e per noi è 10 mila euro in più di

quello che pagavamo prima, stiamo cercando di capire come fare, perché se c'è qualche problema ma non ci sono i soldi per questo o per quell'altro, senza intervenire su quella che è la sua funzione, è una scelta politica che l'Amministrazione comunale di Due Carrare fa o non fa condividendo o non condividendo.

SINDACO

Per una questione di refuso, come ha già ricordato il consigliere Giampietro, c'era nella proposta di delibera cinque anni, mentre nella convenzione c'erano i tre, il contrario, scusate. Io oggi pomeriggio ho sentito anche il revisore dei conti che mi ha mandato anche una pec, dove sostanzialmente mi ha scritto: «Il sottoscritto revisore dei conti, considerato il parere atto n. 10 che è già stato inviato ieri alla nuova convenzione di segreteria comunale, vista la nuova richiesta di parere formulata in data odierna in merito alla nuova durata di cinque anni e non di tre della convenzione prevista dalla nuova proposta di delibera; considerato che la durata di cinque anni risulterebbe scadere oltre il mandato dell'attuale Sindaco; sottolineato nuovamente che la nuova convenzione ha un impatto in aumento dei costi per l'Amministrazione e tenuto conto peraltro che la scelta o la conferma del segretario è una decisione tecnico politica non sindacabile dal sottoscritto revisore, ad integrazione del suo parere conferma il suo parere favorevole, condizionatamente al fatto che la convenzione del segretario abbia una durata di tre anni o comunque non superiore alla scadenza del mandato dell'attuale Sindaco».

ASSESSORE ROSINA

La risposta l'ha già data, secondo me, Giampietro: forse il revisore ha poca esperienza in materia perché – come insegna Giampietro – al termine del mandato e con le nuove elezioni, il Sindaco si sceglie il Segretario comunale, quindi c'è una specie di decadenza d'ufficio o di un'eventuale proroga se viene confermata l'Amministrazione.

SINDACO

Quindi teniamo la convenzione e la proposta di delibera con il termine quinquennale.

Favorevoli 08

Contrari 04

Il Consiglio approva.

Immediata eseguibilità.

Favorevoli 08

Contrari 04

Il Consiglio approva.

CONSIGLIERE GARBO

Volevo sottolineare una cosa a latere, anche se fa parte della discussione: su questo tipo di cose quando ci sono dei cambiamenti anche da un punto di vista economico, nelle difficoltà che tutti i Comuni si trovano, invece di portarla direttamente già in Consiglio comunale, perché non si può discuterla un attimo prima, si può avere qualche idea? Ho capito che la legge ti permette di decidere, però i soldi come vanno spesi è una responsabilità politica amministrativa di tutta l'Amministrazione e quindi noi reputiamo un errore questo per decreti. Stai governando per decreto, perché tanto decidi, anche se ci sono delle motivazioni, a nostro avviso molto sensate, non vengono tenute in conto perché tanto hai già deciso, con tutto il rispetto per il fatto che avete la possibilità di decidere. Ma siccome è una cosa che riguarda la comunità, noi avanziamo anche la richiesta di poter condividere un attimo prima e non portarla qua, dieci minuti di discussione, si chiude tutto, si staccano le trivelle e si va a casa.

SINDACO

L'osservazione non la condivido, perché sostanzialmente nel merito è anche sbagliata, perché come per le posizioni organizzative il segretario è sostanzialmente una scelta che mi vede assolutamente responsabile in prima persona, e pertanto come giustamente la legge prescrive, sta nelle mie prerogative deciderlo e anche poi prendermi le responsabilità. Pertanto, la dottoressa Annalisa Merlo è stata scelta per le sue competenze, per la sua capacità, per la sua preparazione e questo salto di livello ci costa di più, ma abbiamo una persona molto più preparata che può fare atti

che prima non faceva, e sostanzialmente abbiamo una figura altamente professionale e specializzata che ci costa di meno per esempio della D'Alessandro che avevate prima. La D'Alessandro non c'è stata una Commissione o una condivisione, pertanto va bene.

